

► **Allegato 2**

**CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI KYOTO PER LA SEMPLIFICAZIONE E
ARMONIZZAZIONE DEI REGIMI DOGANALI**

Allegato specifico K

Estratto dal sito dell'OMD

Allegato specifico K

Origine

Capitolo 1

Regole di origine

Definizioni

Ai fini del presente Capitolo s'intende:

- F1./E3. per «criterio della trasformazione sostanziale», il criterio secondo il quale l'origine delle merci viene determinata considerando come Paese di origine quello in cui è stata effettuata l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale giudicata sufficiente per conferire alle merci il proprio carattere essenziale;
- F2./E1. per «Paese di origine delle merci» il Paese nel quale le merci sono state prodotte o fabbricate, secondo i criteri stabiliti per l'applicazione della tariffa doganale, per le restrizioni quantitative, nonché per qualsiasi altra misura connessa con gli scambi;
- F3./E2 per «regole di origine», le disposizioni specifiche applicate da un Paese per determinare l'origine delle merci e derivanti da principi fissati dalla legislazione nazionale o da accordi internazionali («criteri di origine»).

Principio

1.1 Norma

Le regole di origine necessarie per l'attuazione delle misure della cui applicazione è responsabile la dogana, sia all'importazione sia all'esportazione, sono disciplinate dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell'allegato generale.

Regole di origine

1.2 Norma

Le merci interamente prodotte in un determinato Paese sono considerate originarie di tale Paese. Si considerano interamente ottenuti in un determinato Paese soltanto:

- a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo, dalle sue acque territoriali o dal fondo dei suoi mari o oceani;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali viventi in tale Paese;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare da navi di tale Paese;
- d) miscugli di merci di origine diversa, purché le caratteristiche del prodotto ottenuto non siano essenzialmente differenti dalle caratteristiche delle merci che sono state mischiate.

Casi particolari di attribuzione dell'origine

1.7 Pratica raccomandata

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli attrezzi destinati ad essere utilizzati con un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo sono considerati della stessa origine del materiale, della

macchina, dell'apparecchio o del veicolo, purché siano importati e normalmente venduti insieme con esso e corrispondano per tipo e numero alla sua normale attrezzatura.

1.8 Pratica raccomandata

Su richiesta dell'importatore, vengono considerati come un solo e medesimo articolo ai fini della determinazione dell'origine gli articoli smontati o non montati che sono importati mediante più spedizioni, in quanto per ragioni di trasporto o di produzione non possono essere importati mediante un'unica spedizione.

1.9 Pratica raccomandata

Ai fini della determinazione dell'origine, gli imballaggi sono considerati della stessa origine delle merci che contengono, a meno che la legislazione nazionale del Paese di importazione non esiga che gli imballaggi siano dichiarati separatamente a scopi tariffari, nel qual caso la loro origine viene determinata a prescindere da quella delle merci.

1.10 Pratica raccomandata

Ai fini della determinazione dell'origine delle merci, quando gli imballaggi sono considerati della stessa origine di queste ultime, devono essere presi in considerazione, segnatamente nel caso in cui venga applicato il metodo della percentuale, soltanto gli imballaggi nei quali le merci sono solitamente vendute al minuto.

1.11 Norma

Ai fini della determinazione dell'origine delle merci, non si tiene conto dell'origine dei prodotti energetici, degli impianti, delle macchine e delle attrezzature utilizzati durante la trasformazione o la lavorazione delle merci.

Regola del trasporto diretto

1.12 Pratica raccomandata

Laddove sono previste disposizioni che prevedono il trasporto diretto di merci dal paese di origine, è opportuno autorizzare deroghe, in particolare per motivi geografici (ad esempio, nel caso di paesi senza sbocco sul mare) e nel caso di merci che restano sotto il controllo doganale in paesi terzi (ad esempio, nel caso di beni esposti a fiere o esposizioni o collocati in depositi doganali).

Informazioni sulle regole di origine

1.13 Norma

Le modifiche apportate alle regole di origine o alle loro modalità di applicazione entrano in vigore soltanto alla scadenza di un termine adeguato, per dare agli interessati, sia sui mercati di esportazione sia nei Paesi fornitori, la possibilità di tenere conto delle nuove disposizioni applicabili.

Capitolo 2

Prove documentarie dell'origine

Definizioni

Ai fini del presente Capitolo s'intende:

- F1./E5. per «certificato di denominazione regionale», un certificato redatto secondo le regole stabilite da un'autorità o da un organismo riconosciuto e attestante che le merci che ivi figurano possono beneficiare di una denominazione propria di una determinata regione (ad esempio, vini di Champagne, Porto, formaggio Parmigiano, ecc.);
- F2./E1. per «certificato di origine», un modulo specifico che consente l'identificazione delle merci e nel quale l'autorità o l'organismo autorizzato a rilasciarlo certifica espressamente che le merci cui il certificato si riferisce sono originarie di un determinato Paese. Tale certificato può anche comportare una dichiarazione del fabbricante, del produttore, del fornitore, dell'esportatore o di altra persona competente;
- F3./E2. per «dichiarazione certificata di origine», una «dichiarazione di origine» certificata da un'autorità o da un organismo abilitato a farlo;
- F4./E3. per «dichiarazione di origine», un'appropriata dichiarazione riguardante l'origine delle merci, che il fabbricante, il produttore, il fornitore, l'esportatore o altra persona competente iscrive sulla fattura commerciale o su altro documento relativo alle merci in occasione dell'esportazione;
- F5./E4. per «prova documentaria dell'origine», un certificato di origine, una dichiarazione certificata di origine o una dichiarazione di origine.

Principio

2.1 Norma

Le condizioni alle quali vengono richieste, stabilite e rilasciate le prove documentarie relative all'origine delle merci sono disciplinate dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell'allegato generale.

Caso di esigibilità di prove documentarie dell'origine

2.2 Pratica raccomandata

Una prova documentaria dell'origine può essere richiesta soltanto quando è necessaria per l'applicazione di dazi doganali preferenziali, di misure economiche o commerciali adottate unilateralmente, bilateralmente o multilateralmente ovvero di misure di ordine pubblico o sanitario.

2.3 Pratica raccomandata

Una prova documentaria dell'origine non deve essere richiesta nei casi seguenti:

- a) merci oggetto di piccole spedizioni dirette a privati o contenute nei bagagli dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni di carattere non commerciale e il valore globale dell'importazione non sia superiore a un importo di almeno 100 dollari USA;
- b) merci oggetto di spedizioni commerciali, il cui valore globale non sia superiore a un importo di 60 dollari USA;
- c) merci in ammissione temporanea;
- d) merci trasportate in regime di transito doganale;
- e) merci accompagnate da un certificato di denominazione regionale, nonché talune merci specifiche, qualora le condizioni imposte ai Paesi fornitori nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali relativi a tali merci consentano di non esigere una prova documentaria.

Qualora più spedizioni di cui alle lettere a) o b) del punto precedente siano inviate simultaneamente e con gli stessi mezzi al medesimo destinatario dal medesimo speditore, il valore totale di tali spedizioni costituisce il valore globale.

2.4 Pratica raccomandata

Qualora le regole relative all'esigibilità di prove documentarie dell'origine sono state stabilite unilateralmente, esse devono essere riesaminate almeno ogni tre anni, per verificare se esse, tenuto conto dell'evoluzione delle condizioni economiche e commerciali che le hanno determinate, sono ancora valide.

2.5 Pratica raccomandata

Le prove documentarie fornite dalle autorità competenti del Paese di origine possono essere richieste solo nei casi in cui la dogana del Paese di importazione ha sospetti di frode.

Casi di applicazione e forme dei vari tipi di prove documentarie dell'origine

a) Certificato di origine

Forma e contenuto

2.6 Pratica raccomandata

Quando le Parti contraenti riprendono in esame i moduli attualmente in uso o elaborano nuovi modelli di certificato di origine, possono utilizzare il modello di formulario che figura nell'appendice I del presente Capitolo, conformemente alle note di cui all'appendice II e tenendo conto delle regole di cui all'appendice III.

Le Parti contraenti che avessero adeguato i propri modelli di certificato di origine al modello che figura nell'appendice I del presente Capitolo dovrebbero notificarlo al Segretario generale del Consiglio.

Lingue da utilizzare

2.7 Pratica raccomandata

I moduli dei certificati di origine devono essere stampati nella lingua (o nelle lingue) scelta (e) dal Paese di esportazione e, qualora tale lingua (o tali lingue) non sia (siano) né il francese né l'inglese, essi devono essere stampati anche in francese o in inglese.

2.8 Pratica raccomandata

Quando la lingua utilizzata per compilare il certificato di origine è diversa da quella (e) del Paese d'importazione, le autorità doganali di questo Paese non dovrebbero esigere sistematicamente una traduzione dei dati che figurano nel certificato di origine.

Autorità o organismi abilitati a fornire i certificati di origine

2.9 Norma

Le Parti contraenti che accettano il presente Capitolo devono indicare, nella notifica d'accettazione oppure successivamente, quali siano le autorità o gli organismi abilitati a rilasciare i certificati di origine.

2.10 Pratica raccomandata

Quando le merci non vengono importate direttamente dal Paese di origine ma sono inoltrate attraverso un Paese terzo, la compilazione dei certificati di origine dovrebbe essere effettuata dalle

autorità o dagli organismi abilitati a rilasciarli in quel Paese terzo sulla base di un certificato di origine precedentemente rilasciato nel Paese di origine delle merci.

2.11 Pratica raccomandata

Le autorità o organismi abilitati a rilasciare i certificati di origine devono conservare, per un periodo di almeno due anni, le domande o copie per il controllo relative ai certificati di origine da essi rilasciati.

b) Prove documentarie diverse dal certificato di origine

2.12 Pratica raccomandata

Qualora sia richiesta una prova documentaria dell'origine, si deve accettare una dichiarazione di origine nei seguenti casi:

- a) merci oggetto di piccole spedizioni, dirette a privati o contenute nei bagagli dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni di carattere non commerciale e il valore globale dell'importazione non sia superiore a un importo di 500 dollari USA;
- b) merci oggetto di spedizioni commerciali, il cui valore globale non sia superiore a un importo di 300 dollari USA.

Qualora più spedizioni di cui alle lettere a) o b) del punto precedente sono inviate simultaneamente e con gli stessi mezzi al medesimo destinatario del medesimo speditore, il valore totale di tali spedizioni costituisce il valore globale.

Sanzioni

2.13 Norma

Sono previste sanzioni contro ogni persona che rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere una prova documentaria dell'origine.

Capitolo 3

Controllo delle prove documentarie dell'origine

Definizioni

Ai fini del presente Capitolo s'intende:

- F1./E1. per «certificato di origine», un modulo specifico che consente l'identificazione delle merci e nel quale l'autorità o l'organismo autorizzato a rilasciarlo certifica espressamente che le merci cui il certificato si riferisce sono originarie di un determinato Paese. Tale certificato può anche comportare una dichiarazione del fabbricante, del produttore, del fornitore, dell'esportatore o di altra persona competente;
- F2./E2. per «dichiarazione certificata di origine», una «dichiarazione di origine» certificata da un'autorità o da un organismo abilitato a farlo;
- F3./E3. per «dichiarazione di origine», un'appropriata dichiarazione riguardante l'origine delle merci, che il fabbricante, il produttore, il fornitore, l'esportatore o altra persona competente iscrive sulla fattura commerciale o su altro documento relativo alle merci in occasione dell'esportazione;
- F4./E4. per «prova documentaria dell'origine», un certificato di origine, una dichiarazione certificata di origine o una dichiarazione di origine.

Principio

3.1 Norma

Le condizioni nelle quali si esercita l'assistenza amministrativa per il controllo delle prove documentarie dell'origine sono disciplinate dalle disposizioni del presente Capitolo e, nella misura in cui esse sono applicate, dalle disposizioni dell'Allegato generale.

Reciprocità

3.2 Norma

È lasciata facoltà di non dare seguito alla richiesta all'autorità competente della Parte contraente alla quale è indirizzata una domanda nel caso in cui la Parte contraente stessa non sia in grado, nel caso inverso, di fornire l'assistenza domandata.

Richiesta di controllo

3.3 Pratica raccomandata

Avendo accettato il presente Capitolo, l'amministrazione delle dogane di una Parte contraente può domandare, all'autorità competente di un'altra Parte contraente che ha a sua volta accettato il presente Capitolo e sul territorio della quale è stata rilasciata una prova documentaria di origine, di procedere al controllo di tale documento:

- a) quando sussiste un dubbio fondato a proposito dell'autenticità del documento;
- b) quando sussiste un dubbio fondato a proposito dell'esattezza delle informazioni che riporta;
- c) a titolo di sondaggio.

3.4 Norma

Le richieste di controllo per sondaggio che mirano alla Pratica raccomandata 3, paragrafo c) summenzionata, sono formulate come tali e vanno limitate al minimo indispensabile per assicurare il controllo adeguato.

3.5 Norma

La richiesta di controllo:

- a) indica i motivi sui quali l'amministrazione delle dogane richiedente si fonda per dubitare dell'autenticità del documento presentato o dell'esattezza delle informazioni ivi riportate, fatto salvo il caso in cui si tratti di una richiesta di controllo a titolo di sondaggio;
- b) precisa, in caso di necessità, le regole di origine applicabili alle merci nel Paese d'importazione, nonché eventualmente gli elementi d'informazione complementari richiesti da questo Paese;
- c) è accompagnata dalla prova documentaria dell'origine da controllare o da una fotocopia della stessa, nonché eventualmente dei documenti quali fatture, corrispondenza ecc., suscettibili di facilitare il controllo.

3.6 Norma

L'autorità competente che riceve una richiesta di controllo rilasciata da una Parte contraente che ha accettato il presente Capitolo risponde a questa richiesta dopo avere proceduto lei stessa al controllo richiesto oppure affida lo svolgimento delle inchieste sia ad altre unità amministrative sia a un organo abilitato a quest'effetto.

3.7 Norma

L'autorità contattata risponde alle domande poste dall'amministrazione delle dogane richiedente nella richiesta di controllo e fornisce tutte le altre informazioni che reputa utili.

3.8 Norma

Le richieste di controllo devono ricevere risposta entro un termine massimo di sei mesi. Quando l'autorità richiesta non è in grado di rispondere entro un termine di sei mesi, essa informa la dogana richiedente.

3.9 Norma

La richiesta di controllo deve essere fatta in un termine determinato che, salvo circostanze eccezionali, non dovrà sorpassare un anno a contare dalla data di presentazione del documento all'ufficio doganale della Parte contraente richiedente.

Ritiro della merce

3.10 Norma

La richiesta di controllo non ostacola il ritiro della merce, nella misura in cui queste merci non siano considerate oggetto di divieti o restrizioni all'importazione e che non sussista nessun sospetto di frode.

Disposizioni diverse

3.11 Norma

Le informazioni comunicate in applicazione delle disposizioni del presente Capitolo sono considerate come confidenziali e devono essere utilizzate unicamente a scopi doganali.

3.12 Norma

I documenti che permettono d'effettuare i controlli delle prove documentarie dell'origine rilasciate dalle autorità competenti o gli organismi abilitati sono conservati da questi ultimi per un periodo di tempo sufficiente che non dovrebbe essere inferiore a due anni a contare dalla fornitura di tali prove.

3.13 Norma

Le Parti contraenti che accettano il presente Capitolo specificano quali sono le autorità competenti per ricevere le richieste di controllo e comunicano l'indirizzo al Segretario generale del Consiglio. Lo stesso trasmette le notifiche ricevute in tale ambito alle altre Parti contraenti che hanno accettato il presente Capitolo.

Appendice I

<p>1. Exporter (name, address, country) Exportateur (nom, adresse, pays) Exporteur (Name, Adresse, Land) Esportatore (nome, indirizzo, Paese)</p>	<p>2. Number – Numéro – Nummer – Numero</p>	
<p>3. Consignee (name, address, country) Destinataire (nom, adresse, pays) Empfänger (Name, Adresse, Land) Destinatario (nome, indirizzo, Paese)</p>	<p>CERTIFICATE OF ORIGIN CERTIFICAT D'ORIGINE URSPRUNGSZEUGNIS CERTIFICATO D'ORIGINE</p>	
<p>4. Particulars of transport (where required) Renseignements relatifs au transport (le cas échéant) Angaben über die Beförderung (sofern verlangt) Indicazioni relative al trasporto (se necessario)</p>		
<p>5. Marks & Numbers: Number and kind of packages: Description of the goods Marques et numéros: Nombre et nature des colis: Désignation des marchandises Zeichen und Nummern: Anzahl und Art der Packstücke: Warenbezeichnung Marchi e numeri: Numero e natura dei colli: Designazione delle merci</p>	<p>6. Gross weight Poids brut Bruttogewicht Peso lordo</p>	<p>7.</p>

Appendice II

Note

1. Il certificato deve avere il formato internazionale ISO/A4 (210 × 297 mm). Il formulario è provvisto di un margine superiore di 10 mm e di un margine sinistro di 20 mm per consentire la classificazione. La spaziatura interlineare deve corrispondere a multipli di 4,24 mm, mentre gli spazi trasversali devono corrispondere a multipli di 2,54 mm. La presentazione deve essere conforme al formulario tipo della CE, conformemente al modello di cui all'appendice I. Variazioni di lieve entità rispetto alle dimensioni esatte dei riquadri ecc. possono essere accettate se dovute a motivi particolari nel Paese di emissione, quali l'esistenza di sistemi di misura diversi dal sistema metrico, le caratteristiche particolari di una serie normalizzata di documenti nazionali ecc.
2. Qualora sia necessario prevedere domande di certificati di origine, i due moduli dovrebbero essere tra loro compatibili, in modo da poter essere compilati in una sola volta.
3. I Paesi possono stabilire norme riguardanti il peso al m² della carta da utilizzare e l'uso della filigrana per evitare falsificazioni.
4. Le istruzioni che gli utenti devono seguire per la compilazione del certificato di origine possono essere stampate sul retro del certificato stesso.
5. Qualora, in applicazione di un accordo di mutua assistenza amministrativa, possano essere presentate domande di controllo a posteriori, uno spazio può essere previsto a tal fine sul retro del certificato.
6. Le osservazioni che seguono riguardano i riquadri che figurano sul modello di formulario:

Riquadro n. 1: La dicitura «esportatore» può essere sostituita con «speditore», «produttore», «fornitore» ecc.

Riquadro n. 2: Un solo esemplare di certificato di origine può essere contraddistinto dalla parola «originale» posta accanto al titolo del documento.
Qualora venga rilasciato un certificato di origine per sostituire un certificato originale andato perduto, il certificato sostitutivo deve essere contraddistinto dalla parola «duplicato» posta accanto al titolo del documento. Le copie di un certificato originale o di un duplicato debbono recare la dicitura «copia» accanto al titolo.
Questo riquadro è altresì destinato ad accogliere il nome (logotipo, emblema ecc.) dell'autorità che rilascia il certificato. Occorre inoltre lasciare uno spazio libero per altri usi ufficiali.

Riquadro n. 3: Le indicazioni previste in questo riquadro possono essere sostituite dalla dicitura «all'ordine», eventualmente seguita dal nome del Paese di destinazione.

Riquadro n. 4: Questo riquadro può essere utilizzato per fornire indicazioni supplementari sul mezzo di trasporto, sull'itinerario ecc., che possono essere inserite, se necessario, anche dall'autorità che emette il certificato.

Riquadro n. 5: Qualora sia necessario contrassegnare con un numero articoli differenti, questa indicazione può essere inserita preferibilmente a margine di questo riquadro, oppure all'inizio di ciascuna riga del riquadro stesso. L'espressione «marchi e numeri» può essere separata da «numero e natura dei colli» e da «designazione delle merci» con una linea verticale. In mancanza di tale linea, queste diciture dovranno essere separate da spazi sufficientemente grandi.
La designazione delle merci può essere completata dal numero della voce della nomenclatura di Bruxelles applicabile, posto preferibilmente nella parte destra della

colonna. Qualora siano richieste, le indicazioni relative ai criteri di origine dovranno quindi essere separate dalle altre mediante una linea verticale.

Riquadro n. 6: In genere, il peso lordo dovrebbe essere sufficiente per assicurare l'identificazione delle merci. Riquadro n. 7: Questa colonna viene lasciata in bianco per ricevere le indicazioni complementari quali misurazioni o per i riferimenti ad altri documenti (ad esempio, fatture commerciali).

Riquadri

n. 6 e n. 7: Gli altri quantitativi che l'esportatore può indicare per facilitare l'identificazione delle merci possono essere indicati nell'uno e nell'altro riquadro, a seconda dei casi.

Riquadro n. 8: Questa parte è riservata all'apposizione dell'attestazione dell'autorità competente (formulazione dell'attestazione, timbri, firme, data, luogo del rilascio, ecc.). La formulazione esatta dei testi, ecc. è lasciata alla discrezione dell'autorità che rilascia il certificato, in quanto la formulazione del modello di modulo è data soltanto a titolo di esempio. In questo riquadro può eventualmente figurare anche una dichiarazione firmata dall'esportatore (oppure del fornitore o del fabbricante).

Appendice III

Regole da osservare per la compilazione del certificato di origine

Le regole da osservare per la compilazione del certificato di origine e dell'eventuale domanda vengono lasciate, tenuto conto delle note precedenti, alla discrezione delle autorità nazionali. Tuttavia, sarebbe forse necessario assicurare l'osservanza, tra l'altro, delle seguenti disposizioni.

- 1 Il modulo può essere compilato con qualsiasi procedimento, purché le indicazioni fornite siano indelebili e leggibili.
- 2 Il certificato e l'eventuale domanda non possono presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute.
Qualsiasi modifica così apportata deve essere approvata dalla persona che l'ha effettuata e vistata dalle autorità o dagli organismi abilitati.
- 3 Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati, in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
- 4 Se le esigenze del commercio di esportazione lo richiedono, possono essere rilasciate, oltre al certificato, una o più copie di esso.